



**CITTA' DI  
NOCERA SUPERIORE**



**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI  
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI  
INCIDENTI STRADALI**

**I N D I C E**

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Prestazioni inerenti all’attività
Articolo 3.	Luoghi di esecuzione del servizio
Articolo 4.	Durata del servizio
Articolo 5.	Costi del servizio
Articolo 6.	Requisiti di partecipazione
Articolo 7.	Procedura di aggiudicazione
Articolo 8.	Contenuto dell’offerta
Articolo 9.	Stipulazione del contratto
Articolo 10.	Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 11.	Spese contrattuali
Articolo 12.	Cauzione definitiva
Articolo 13.	Inizio e durata dell’esecuzione
Articolo 14.	Obblighi del concessionario di servizi
Articolo 15.	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 16.	Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto
Articolo 17.	Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
Articolo 18.	Responsabilità e assicurazione
Articolo 19.	Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
Articolo 20.	Sub - concessione
Articolo 21.	Penalità: fattispecie e importi
Articolo 22.	Penalità: modalità di applicazione
Articolo 23.	Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 24.	Modalità del provvedimento di risoluzione
Articolo 25.	Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio
Articolo 26.	Procedimento amministrativo
Articolo 27.	Esclusione dell’arbitrato
Articolo 28.	Norme di rinvio

## ART. 1 - OGGETTO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade sul territorio comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

In particolare il servizio oggetto dell'affidamento consiste nell'attività e nell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza e nella pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- a) posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale
- b) pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale;
- c) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- d) bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze, esplicita anche in situazione di emergenza, della perfetta pulitura della piattaforma stradale, mediante:
  - aspirazione di qualsiasi liquido inquinante o pericoloso alla circolazione versato sulla carreggiata;
  - recupero dal manto stradale di qualsiasi rifiuto solido proveniente da incidente;
  - ogni altra attività necessaria alla rimozione di qualsiasi materiale per la perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
- e) rimozione di ulteriori materiali provenienti da manufatti divelti e l'immediata ricollocazione di segnali stradali e loro supporti, guard-rail, cordone stradali, ecc., nonché, se possibile, ricollocazione di ulteriori elementi funzionali della strada quali pali pubblica illuminazione lanterne semaforiche, alberature, ecc. od in alternativa loro messa in sicurezza anche con segnaletica dell'ente da posizionarsi in loco, danneggiati nella dinamica del sinistro;

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale e del C.d.S..

## ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ

Il servizio di ripristino delle condizioni di viabilità post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali si articola principalmente nelle seguenti prestazioni:

- a) “**intervento standard**”: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica, con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi; lavaggio del manto stradale; ripristino delle condizioni della segnaletica e dei manufatti stradali eventualmente danneggiati, con l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e).
- b) “**interventi senza individuazione del veicolo responsabile**”: interventi standard, di cui alla precedente lettera a), eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità per la Società di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione.
- c) “**interventi perdita di carico**”: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di

carico e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, in quantità tale da richiedere al bonifica del territorio.

Le tipologie di intervento [ *a* ) - *c* ) ] prevedono la possibilità di recuperare direttamente i costi dalle compagnie assicurative, mentre l'intervento di tipologia *b*) prevede tale possibilità di recupero qualora si riesca a risalire al veicolo causante l'evento.

Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri e dalla Polizia Stradale o altro organo di Polizia, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica predisposta dalla ditta aggiudicatrice.

A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero telefonico per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti in 30 minuti a partire dalla richiesta, salvo minore tempistica garantita ed offerta dal concessionario del servizio.

A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di presidi operativi adeguati e corrispondenti all'offerta formulata.

### **ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Gli interventi di ripristino ambientale e di sicurezza dovranno essere effettuati su tutte le strade presenti sul territorio comunale.

Gli eventuali interventi di ripristino di beni pubblici incidentati riguardano invece solo le "cose" comunali.

### **ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO**

La concessione del servizio avrà la durata di anni tre ("3") decorrenti dalla data di trasmissione del documento di stipula firmato digitalmente dall'A.C.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo di almeno mesi sei e/o comunque, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

### **ART. 5 - COSTI DEL SERVIZIO**

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune, per nessuna delle tipologie di intervento previste dall'art. 2, anche nell'ipotesi di cui alla lettera b) ove non si riesca risalire al responsabile, come anche per ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto.

Infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", il cui valore economico può essere stimato in Euro 30.000,00 annui (considerando una media di 25 incidenti annui ed un costo ad incidente con presenza di veicoli del 46% e con assenza di veicoli del 54%).

Il concessionario potrà rivalersi unicamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione dei danneggiati, che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà essere addebitato al Comune di Nocera Superiore.

### **ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione tutti i soggetti interessati di cui all'art.45, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°445 del 2000:

- a) Di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui all'art.80 del D.Lgs. n°80/2016 in materia di impedimento a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
- b) Requisiti ulteriori di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

1. Essere iscritto alla Camera di Commercio per l'esercizio delle attività oggetto di gara, codice ATECO 812991;
  2. Essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientale cat. 2bis;
  3. Di essere in possesso di una sede operativa nel territorio comunale di Nocera Superiore o zone limitrofe per garantirne l'attivazione alla data dell'eventuale stipula del contratto. Tale requisito è fondamentale in quanto la viabilità locale è permanentemente critica a causa dell'alta densità abitativa e dell'elevato numero di attività produttive;
  4. Disponibilità ad operare 24/24 per 365 giorni l'anno, assicurando intervento in loco entro max 20 min. dal ricevimento della chiamata diurna e 30 min. per la chiamata notturna;
  5. Utilizzare esclusivamente veicoli in regola con le normative della sicurezza sul lavoro e in materia ambientale come l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.
- c) Possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento, liquidazione e amministrazione controllata;
- d) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici con la pubblica amministrazione (autocertificabile ai sensi di legge);

## ART. 7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa valutabile sulla base del punteggio maggiore degli elementi di seguito indicati:

<b>A1</b>	Struttura operativa messa a disposizione sul territorio comunale	10 punti
<b>A2</b>	Struttura operativa messa a disposizione su territorio limitrofo entro km. 5 di distanza	8 punti
<b>A3</b>	Struttura operativa messa a disposizione sul territorio limitrofo entro km. 10 di distanza	4 punti
<b>A4.1</b>	Struttura operativa messa a disposizione sul territorio regionale entro Km 50 di distanza.	0,5 punti
<b>A4.2</b>	Struttura operativa messa a disposizione sulle strade provinciali fuori centro urbano (Privilegio di affidamento provincia di Salerno).	0,5 punti
<b>B</b>	Mezzi a disposizione sul territorio aventi le seguenti targhe: <i>Numero 5 punti per ogni veicolo riferiti al precedente A1:N_____</i> <i>Targhe:_____</i> <i>Numero 3 punti per ogni veicolo riferiti al precedente A2:N_____</i> <i>Targhe:_____</i> <i>Numero 1 punti per ogni veicolo riferiti al precedente A3:N_____</i> <i>Targhe:_____</i> <i>Numero 0,5 punto per ogni veicolo riferiti al precedente A4:N_____</i> <i>Targhe:_____</i>	Punti _____
<b>C</b>	Dipendenti con regolare assunzione presenti sul territorio di cui ai precedenti punti A1, A2, A3, A4. <i>Numero 2 punti per ogni dipendente riferiti al precedente A1:N_____</i> <i>Numero 1 punto per ogni dipendente riferiti al precedente A2: N_____</i> <i>Numero 0,5 punti per ogni dipendente riferiti al precedente A3: N_____</i> <i>Numero 0,3 punto per ogni dipendente riferiti al precedente A4: N_____</i>	Punti _____
<b>D</b>	Numero verde messo a disposizione della PA, delle forze dell'ordine, aggiuntivo a recapito telefonico standard (parimenti funzionante 24 ore su 24 per n. 365 giorni all'anno)	2 Punti
<b>E1</b>	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'eco-compatibilità e al rispetto della qualità ecologica. <i>Utilizzo di prodotti ECOLABEL UE utilizzati nella pulizia post incidente delle sedi stradali</i>	3 Punti
<b>E2</b>	Smaltimento diretto dei rifiuti con garantita tracciabilità di tutte le operazioni	2 Punti

<b>F</b>	<p>Interventi aggiuntivi:</p> <p>1) Minore tempistica di intervento <u>garantita</u> rispetto allo standard minimo di minuti 30: punti 1 ogni 5 minuti in meno;</p> <p>2) Interventi per lo sgombero della viabilità per la caduta di alberi e/o rami;</p> <p>3) Interventi per l'immediata chiusura sottopassi e strade allagate, con segnaletica comunale posta in loco;</p> <p>4) Interventi per l'immediata chiusura strade e predisposizione percorsi alternativi, per eventi naturali o artificiali comportanti rischi per la viabilità, con segnaletica comunale posta in loco;</p> <p>5) Interventi per rimozione e smaltimento di veicoli, o parti di essi, rinvenuti e riconosciuti quali abbandonati.</p> <p>6) Piattaforma telematica per consultazione/gestione dei sinistri con intervento del concessionario</p>	<p>Minuti in meno garantiti per ogni intervento: _____  <i>x n. 1 punto ogni cinque minuti.</i>  Punti  _____</p> <p>Numero: _____  servizi aggiuntivi capoversi da 2) a 6)  <i>x n. 2 punti per ogni servizio.</i>  Punti  _____</p>
----------	---	---

e che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

#### **ART. 8 - CONTENUTO DELL'OFFERTA**

I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio dovranno **rimettere nel tempo di giorni 15 dalla pubblicazione un piego sigillato riportante** la dicitura **“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST-INCIDENTE”** e contenente la seguente documentazione:

- **BUSTA “A”** recante all'esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” nella quale devono essere inseriti, a pena d'esclusione, tutti i documenti richiesti dal bando di gara concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità previsti dal precedente articolo 6 e l'autodichiarazione in calce al presente avviso.
- **BUSTA “B”** recante all'esterno la dicitura “Offerta Tecnica” contenente il “MODELLO OFFERTA” compilato in ogni sua parte e riportante la sommatoria del punteggio **accompagnato da una dettagliata relazione esplicativa del servizio, con particolare riguardo ai servizi aggiuntivi offerti.**

Le modalità di prestazione del servizio proposte nella relazione dalla Ditta concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.

#### **ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare con l'Ente apposito contratto.

A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.

#### **ART. 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.**

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente capitolato;
- l'offerta attraverso il MODELLO OFFERTA;

## **ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

## **ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, e delle penalità applicabili, l'impresa è tenuta a costituire una garanzia cauzionale per un importo pari ad Euro 3.000,00.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1) il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto anche in danno.

È fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale sarà svincolato con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 13 - INIZIO E DURATA DELL'ESECUZIONE.**

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Responsabile del Settore competente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12.

Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

## **ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO**

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio provinciale o regionale, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale regolarmente assunto e specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero appositamente attivato, o nei minori termini indicati in sede di offerta, del rispetto dei termini farà fede l'orario annotato dal servizio di polizia stradale e/o di sicurezza richiedente.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

## **ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

## **ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO**

L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in ogni sua parte.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione; di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

L'impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

## **ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Il Comune di Roccapiemonte, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune di Roccapiemonte inoltre provvederà a emanare specifiche direttive operative al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;

#### **ART.18 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE**

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

#### **ART. 19 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO D'ESECUZIONE**

L'esecuzione delle attività contrattuali sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione Comunale attraverso il Comando di Polizia Municipale.

Nel caso di accertata non ottemperanza degli obblighi, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nel caso di perdurante non ottemperanza degli obblighi contrattuali, dopo formale richiamo scritto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà per risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

#### **ART. 20 - SUB-CONCESSIONE**

È fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, la cessione del contratto e la sub-concessione di tutto il servizio affidato.

Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta del Comune.

In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136.

L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

## **ART. 21 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI**

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;
- nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi regolarmente richiesti si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
- nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 14 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €. 300,00.

## **ART. 22 - PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.12.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare atto di contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Posta Elettronica Certificata-PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

## **ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- quando il Comune e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresе;
- ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito dal presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
- inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;

- cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

#### **ART. 24 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE**

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Posta Elettronica Certificata-PEC, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

#### **ART. 25 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO**

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 26 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'Impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

#### **ART. 27 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO**

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Avellino.

È infatti espressamente esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

#### **ART. 28 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.